

## Mala gestio, ne risponde il cda

ANTONIO CICCIA MESSINA

In preconsiglio il nuovo codice delle crisi d' impresa. I manager pagheranno di tasca propria L' amministratore risarcirà direttamente i creditori. Creditori sociali risarciti dagli amministratori delle società in caso di mala gestio. La responsabilità è subordinata all' incapienza del patrimonio sociale, ma si tratta certamente di un aggravio della responsabilità per i componenti della governance d' impresa. Lo prevede lo schema di decreto legislativo contenente il codice della crisi di impresa e dell' insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155, oggi al vaglio del Preconsiglio dei ministri. Nel provvedimento che manderà in soffitta la legge fallimentare, dunque, accanto alla intera riscrittura delle procedure concorsuali trova posto la modifica della responsabilità degli amministratori; novità che va a braccetto con un' altra

nuova norma (anch' essa introdotta dallo schema del decreto in commento), relativa agli obblighi generali dell' imprenditore: deve preservare l' integrità aziendale e, se sa che gli equilibri, finanziari e di mercato, stanno per saltare, deve correre ai ripari al più presto possibile. L' intero codice della crisi di impresa segue, quindi, il principio della funzione sociale di impresa e responsabilizza imprenditori e amministratori nell' interesse del mercato e della collettività dei creditori. Tutto ciò ben in anticipo rispetto alla conflagrazione di una crisi e, anzi, con l' aspettativa di evitarla, mantenendo la continuità aziendale. Parlando delle procedure concorsuali, lo schema di codice della crisi di impresa modifica la forma e la filosofia della vecchia legge fallimentare (la cui prima stesura è del 1942). L' ispirazione del codice è creare sentinelle avanzate, scorgere i segnali di crisi, dare l' allerta e fare in modo che si attivino istituti per risolvere la questione al di fuori dei tribunali e con strumenti conciliativi e accordi tra gli interessati. In questa fase si colloca la procedura di «allerta» e le possibili procedure «negoziali» per uscire dall' allerta stessa. Sono chiamati a questa funzione di sentinelle sia gli organi societari sia soggetti pubblici che hanno sott' occhio informazioni significative dell' andamento

**Le novità della riforma**

<b>Obblighi dell'imprenditore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato</li> <li>• attivarsi a prevenire e gestire la crisi</li> </ul>
<b>Responsabilità amministratori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• azione proponibile dai creditori</li> </ul>
<b>Nuova sezione di crisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• periodo di futuro incrociamento, sulla base di squilibri di carattere modale, patrimoniale o finanziario, riportati alla specifica attività/impresa</li> </ul>
<b>Addebi fallimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sostituzione da liquidazione giudiziale</li> </ul>
<b>Priorità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• corsia preferenziale per le crisi reversibili</li> </ul>
<b>Semplificazioni procedurali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• semplificazioni procedurali uniformità di</li> <li>• semplificazioni procedurali notifica alla Pac</li> <li>• riduzione durata e costi</li> </ul>
<b>Strumenti per prevenire</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «allerta» di enti pubblici (Agenzia entrate, Inps ecc.) e di organi di controllo</li> </ul>
<b>Squilibri dell'attività</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• composizione crisi (pagamenti presso crisi)</li> <li>• accordi negoziati</li> </ul>
<b>Misure protettive</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stop e pignoramenti ed esecuzioni (durata massimo 60/90 mesi)</li> </ul>
<b>Accertamento della crisi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procedimento unitario</li> </ul>
<b>Regolazione conservativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• accordi di ristrutturazione</li> <li>• piani aziendali di riassetto</li> <li>• composizione crisi da sovraindebitamento concordato preventivo</li> </ul>
<b>Concordato preventivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• più entità alla stabilizzazione</li> <li>• unità ogni 5 anni, massimo 100</li> <li>• rimborsato il concordato in continuità</li> <li>• liquidazione solo se c'è nuovo finanziamento</li> <li>• mantenuto il concordato con riserva di presentazione proposta di piani</li> </ul>
<b>Liquidazione giudiziale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• fatto alla produttività compresi professionisti (75% del credito)</li> <li>• revocazione involontaria dei curatori</li> <li>• affidato unico nazionale dei curatori</li> <li>• norme trasparenti e a rotazione</li> <li>• requisiti per accertamento del passivo, limiti alla presentazione delle domande</li> <li>• espulsi le imprese minori e agricole</li> <li>• delegato del curatore</li> <li>• mai licenziati da consegnare al curatore</li> </ul>
<b>Esdebitazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• insolvenze minori: è un debito senza pronuncia del giudice (alveo applicazione dei curatori)</li> <li>• insolvenze maggiori (provvedimento del giudice almeno dopo 10 anni dall'initio della procedura)</li> </ul>
<b>Crisi/insolvenza gruppo d'impresa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza</li> <li>• unico ricorso sia per ammissione di accordi di ristrutturazione dei debiti e per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche con presentazione di un piano concordatario unico o di piani tra loro collegati</li> <li>• gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo</li> </ul>
<b>Penale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• continuità normativa con la legge fallimentare</li> <li>• nuova fattispecie per la falsità nella procedura di stabilizzazione</li> </ul>
<b>Entrata in vigore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 18 mesi dalla pubblicazione</li> <li>• 30 giorni dalla pubblicazione per le garanzie a favore degli acquirenti di immobili ad abitazione</li> </ul>
<b>Norma transitoria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• legge anteriore per le istanze e le procedure anteriori alla entrata in vigore della riforma</li> </ul>

aziendale (il fisco, gli enti previdenziali ecc.). Se tutto questo non basta allora si deve passare ad altri interventi, rispetto ai quali la liquidazione dell' impresa diventa un' extrema ratio. Il codice, in dettaglio, quindi disciplina, in primis, le procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad iniziativa del debitore di natura non giudiziale e confidenziale tese a realizzare una risoluzione anticipata della crisi. Il codice, poi, si diffonde nelle regole della procedure di composizione concordata della crisi ad iniziativa del debitore, dei creditori e della autorità giudiziaria intese ad offrire lo strumento per affrontare con la tempestività e le elasticità necessarie le crisi di impresa. In tale ambito rientrano: i piani attestati di risanamento; gli accordi di ristrutturazione dei debiti; gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzioni di moratoria; il concordato preventivo (di questo viene mantenuta la modalità «in bianco», con riserva di presentazione del piano e se ne preferisce la modalità con continuità rispetto a quello liquidatorio). Viene, infine, disciplinata ex novo la procedura di liquidazione giudiziale, che sostituisce il fallimento, del quale conserva naturalmente le caratteristiche essenziali, ma con i miglioramenti nella direzione della maggiore rapidità, elasticità ed efficienza (ad esempio tempi più rigidi per la presentazione delle domande tardive). Il Codice regola l' albo unico nazionale dei curatori fallimentari, per la cui nomina impone criteri di trasparenza e di rotazione degli incarichi. La disciplina delle procedure persegue lo scopo generale del contenimento dei costi (in particolare si fissa il tetto del 75% delle ipotesi di prededuzione), al fine di evitare che, come attualmente avviene, il pagamento dei crediti prededucibili (ad esempio dei professionisti) assorba in misura rilevante l' attivo delle procedure, compromettendo il soddisfacimento dei creditori. Quanto agli organi societari, il codice responsabilizza maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in quanto si prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Inoltre, sempre in materia, si introduce un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all' inosservanza dell' obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio: la norma quantifica il danno in tutti i casi in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare.